

**IL PUNTO
DELLA
SETTIMANA**

13/17 NOVEMBRE
FLASH FISCALE

SOMMARIO

LA NORMATIVA 3

LA PRASSI..... 4


LE SENTENZE 6

LA NORMATIVA

RIFORMA FISCALE: DECRETI ATTUATIVI

Prosegue il percorso di attuazione della legge delega di riforma fiscale (legge 111/2023). Di seguito uno schema riepilogativo dello stato attuale dei decreti legislativi.

<i>Decreti attuativi Legge delega fiscale in itinere (Legge 9 agosto 2023, n. 111)</i>	
Schema decreto legislativo sulla revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF)	ATTO 88 Commissione Finanze e Commissione Bilancio di Senato e Camera pareri entro il 30 novembre 2023
Schema decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale	ATTO 90 Commissioni Finanze e Commissione Bilancio di Senato e Camera pareri entro l'8 dicembre 2023
Schema decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari	ATTO 93 Commissione Finanze e Commissione Bilancio, di Senato e Camera pareri entro il 14 dicembre 2023
Schema decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente	Approvato in via preliminare dal CdM del 23 ottobre
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale	Testo in "bozza" all'esame del preconsiglio dei Ministri del 2 novembre
Schema decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali	testo in "bozza" non ancora trasmesso all'esame del CdM
Schema Dlgs potenziamento adempimento collaborativo	Testo in "bozza" all'esame del preconsiglio dei Ministri del 15 novembre
Schema di decreto legislativo in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell'articolo 15 della legge 9 agosto 2023 , n. 111	Testo in "bozza" all'esame del preconsiglio dei Ministri del 15 novembre



LA PRASSI

INDEBITA COMPENSAZIONE CON UN DEBITO IVA NON SUSSISTENTE: RISPOSTA 460/2023

L'Agenzia delle Entrate risponde, negativamente, al quesito di un contribuente, operante nel settore turistico, che ha effettuato alcuni interventi di efficientamento energetico sulla propria struttura ricettiva e che, non riuscendo ad utilizzare il relativo credito d'imposta (cd. Tax credit alberghi¹) entro il 31.12 2025, chiede di poterlo utilizzare con il versamento di Iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, chiedendo, successivamente, il rimborso dell'Iva versata in eccesso.

Si ricorda che dal 7 novembre 2021 (entrata in vigore del DL 152/2021) e fino al 31 dicembre 2024 sono riconosciuti, alle imprese turistiche, un credito di imposta pari all'80% e un contributo a fondo perduto (quest'ultimo fino ad un massimo di 100.000 euro), fruibili anche indipendentemente l'uno dall'altro, per le spese relative a determinati interventi di riqualificazione delle strutture alberghiere.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati effettuati ed è cedibile, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

In merito alle modalità di erogazione dei contributi l'Agenzia ricorda che il Ministero del Turismo, con avviso pubblico del 23 dicembre 2021, ha chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», pertanto, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione viene meno, ed è preclusa ogni possibilità di rimborso.

Ad avviso dell'Agenzia, la soluzione prospettata dall'istante che propone di compensare con F24 il credito agevolativo con un debito IVA artificialmente indicato nel modello di pagamento, non è condivisibile in quanto espediente finalizzato ad eludere, con l'*invenzione* di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta.

1 Di cui all'art. 1 commi 1 e 2 del DL 152/2021


RISOLUZIONE MEF 16 NOVEMBRE 2023 – APPLICABILITÀ DELL'IMU AI FABBRICATI COLLABENTI

Il Mef con la Risoluzione 4/DF è intervenuto per chiarire del problema dell'assoggettabilità o meno ad IMU dei fabbricati collabenti che diversi Comuni qualificano, ai fini dell'applicabilità del tributo, alla stregua di aree edificabili.

A tal riguardo la Risoluzione, in linea con la giurisprudenza, nega la legittimità della pretesa da parte degli enti locali affermando che:

- I cd. "collabenti" sono a tutti gli effetti dei *fabbricati*, iscritti al catasto per la ragione civilistica che richiede l'esatta individuazione dei cespiti (e dell'intestatario) al momento di un trasferimento di diritti reali anche per oggetti immobiliari che non producono reddito;
- trattandosi di immobili diroccati, ruderi, o comunque di beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, sono privi di autonomia funzionale e di autonomia reddituale;
- la circostanza che siano "privi di rendita" li colloca al di fuori del novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che sono esclusivamente quelli "con attribuzione di rendita", questa ultima, indice della di capacità contributiva del bene soggetto a tassazione come richiesto dall'art. 53 della Costituzione;
- essendo qualificati come *fabbricati*, i "collabenti" non possono essere qualificati come "terreni edificabili"

Pertanto, gli immobili collabenti, oltre a non essere tassabili ai fini IMU come fabbricati, in quanto privi di rendita, non lo sono neppure come aree edificabili. Resta salva l'ipotesi in cui l'eventuale demolizione del fabbricato collabente restituisca autonomia all'area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.



LE SENTENZE

IMU

CASS. CIV., SEZ. V, ORDINANZA N. 28806 DEL 17/10/2023

In merito alla necessità della dichiarazione IMU prevista “a pena di decadenza” per l’esenzione dall’imposta sui “beni merce” delle imprese edili, la Corte di Cassazione precisa che la disciplina relativa alla cd. “nuova IMU” introdotta dalla legge 160/2019 art. 1, comma 769, non ha abrogato la previgente disciplina di cui all’art.2 del DL 102/2013 che introduceva l’obbligo della dichiarazione a pena di decadenza².

Ne consegue, conclude la Corte, che l'esonero dall'IMU per i fabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione quale condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale. Si tratta, a parere della Corte, di un obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta.

A questo riguardo, occorre ricordare che già il MEF, a gennaio di quest’anno, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, aveva sposato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 37385 del 21 dicembre 2022. In questo atto veniva già affermato che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)”.

² il D.L. n. 102 del 2013, all’art. 2, comma 5-bis, stabiliva che “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma”.